

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) GIUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) CAGGIANO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MINCATO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE GIGLIO

Seduta del 20/02/2019

FATTO

La ricorrente afferma in ricorso che in data 22.6.2018 ha richiesto il versamento, sul libretto a lei cointestato, di un assegno bancario dell'importo di € 3.000,00; dopo i giorni previsti dalla carta servizi dell'intermediario (7-10 giorni), l'assegno non risultava ancora accreditato;

ha quindi segnalato il fatto alla controparte, senza ottenere risposta; è stata invece informata dalla banca trattaria che "si era avviata una procedura di incasso bonario"; in data 14.9.2018, dopo essersi recata "per l'ennesima volta" presso l'ufficio della resistente, ha appreso che l'importo dell'assegno era stato accreditato in pari data.

Chiede all'Arbitro "l'indennizzo e/o il rimborso per tutti i giorni di ritardo che vi sono stati per l'accredito sul libretto postale (circa 60) nonché il risarcimento dei danni causati dalla convenuta per tutti i disagi economici e quotidiani". Quantifica in euro 1.000,00 i danni.

L'intermediario si è costituito ed afferma nelle controdeduzioni che il titolo in argomento, negoziato in versamento "salvo buon fine", è stato regolato in "dematerializzazione", ovvero mediante la nuova procedura di *Check Image Truncation*; la lavorazione, pertanto, è avvenuta attraverso la trasmissione dei soli dati contabili in considerazione dell'importo sotto soglia.

La convenuta aggiunge che:



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

ha ricevuto, da parte dell'Istituto trattario, un messaggio di impagato con causale 78, ossia "assegno non di competenza";

ha quindi inviato l'immagine del titolo alla banca emittente; poiché gli accordi interbancari stabiliscono dei termini entro i quali l'istituto trattario può inviare eventuali messaggi di impagato all'istituto negoziatore, il quale è tenuto ad accoglierli, non avendo ricevuto alcun ulteriore messaggio, ha sollecitato la definizione della pratica presso il suddetto Istituto; la banca trattaria ha quindi richiesto l'avvio della procedura di incasso bonario, procedura che si è conclusa in data 14.9.2018.

La resistente precisa che, in un contesto del genere, il soggetto negoziatore di un assegno, trattandosi di versamento su libretto di risparmio, accredita "al dopo incasso" l'importo del titolo negoziato, ovvero solo dopo l'effettivo pagamento da parte dell'istituto trattario.

Chiede il rigetto del ricorso.

La ricorrente replica alle controdeduzioni insistendo nelle proprie richieste e segnalando che il ritardo nel versamento dell'assegno è da imputare alla condotta dell'intermediario resistente che non ha mai trasmesso alla trattaria l'immagine dell'assegno e che avrebbe dovuto chiedere la procedura di incasso bonario "molto prima".

L'intermediario ha replicato a sua volta, confermando quanto già affermato in sede di controdeduzioni e depositando evidenza dell'interlocuzione avuta con la banca trattaria.

DIRITTO

La questione riguarda la contestazione del ritardo dell'intermediario nell'accredito del controvalore di un assegno bancario versato sul libretto cointestato; chiede l'attrice l'indennizzo e/o il rimborso per tutti i giorni di ritardo e il risarcimento dei danni subiti.

La ricorrente ha depositato copia dell'assegno in contestazione e relativa distinta di versamento, recante la data del 22.6.2018.

Rileva il Collegio che in base alla documentazione depositata dalla ricorrente (nota della banca trattaria allegata al ricorso), il ritardo nell'accredito del controvalore dell'assegno è stato causato dalla mancata ricezione dell'immagine dell'assegno da parte della banca trattaria.

Problema tecnico che sembrerebbe riferibile alla banca trattaria nella successiva procedura di "back up".

In base alla documentazione depositata dalla convenuta in sede di riscontro alle repliche, la procedura di "back up" è stata attivata in data 23.7.2018.

La ricorrente chiede un indennizzo per ogni giorno di ritardo nel pagamento dell'assegno, rispetto al termine stabilito nella "carta servizi" dell'intermediario da lei individuato in 7-10 giorni lavorativi.

Osserva il Collegio che al di là dei passaggi tecnici tra la convenuta e la trattaria che hanno determinato gli inconvenienti di cui si discute, la cliente non ha dimostrato alcun danno risarcibile come conseguenza del ritardo subito nell'ottenere la disponibilità della somma portata dall'assegno.

Il consolidato orientamento di quest'Arbitro in aderenza a quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. un., 11.11.2008, n. 26972; Cass. n. 9422 del 27.4.2011), considera risarcibile il pregiudizio alla persona solo a fronte di tre presupposti, costituiti: a) dalla lesione di un interesse di rilevanza costituzionale; b) da una lesione che sia grave, nel senso che superi la soglia di minima tollerabilità; c) che il danno non sia futile, ossia che non consista in meri disagi o fastidi (cfr. Collegio di Napoli, n. 8678/2016; Collegio Roma n. 23834/2018).



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Tanto ricordato, può osservarsi come, nel caso di specie, il disagio e la perdita di tempo lamentati dalla ricorrente non appaiano di gravità tale da superare la soglia della rilevanza giuridica specificata e, quindi, della risarcibilità.

Non può, tuttavia, omettersi di censurare il comportamento dell'intermediario che avrebbe dovuto tenere una condotta di maggiore cooperazione, adoperandosi con maggiore tempestività (di concerto con la banca trattaria) al fine di abbreviare i tempi di accredito della valuta, che nel caso di specie si sono protratti sicuramente oltre il dovuto.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO